

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 90 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Vassalli Cosimo c/Consorzio Appello proposto avverso la sentenza 1216/2018. Incarico di difesa all' Avv. Francesco Romanello Pomes
SMARTCIG Zc9275A841

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO in
Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Dirigente dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO che:

- con atto notificato il 23.12.2015 il sig. Vassalli Cosimo citava il Consorzio dinanzi al tribunale di Trani avverso il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo per l'accertamento dell'infrazione al Regolamento irriguo, rilevata sul fondo agricolo sito in agro di Minervino;
- con Deliberazione Commissariale n.125/2016 veniva nominato l'avv. Francesco Romanello Pomes della difesa legale del Consorzio a seguito di atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani, promosso dall' Avv. Rosa Loreta Santangelo, in nome e per conto del Sig. Vassalli Cosimo, dell'Ente avverso il preavviso di fermo amministrativo per l'accertamento dell'infrazione al Regolamento irriguo;
- in data 31.05.2018 è stata emessa la Sentenza n°1216/2018 - RG n.7171/2015 dal Giudice di Pace di Trani con cui si rigettava l'opposizione proposta dal Sig. Vassalli Cosimo, dichiarando lo stesso tenuto al pagamento delle competenze in relazione al valore della controversia;
- la succitata sentenza non ha disposto la sospensione del pagamento con conseguente possibilità di mettere in esecuzione nelle more.

CONSIDERATO che il Sig. Vassalli, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello avverso la succitata sentenza, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari.

RICHIAMATA la nota n. Prot. 557 del 15.01.2019, a firma dell'Avvocato F. Romanello Pomes, trasmessa unitamente alla predetta sentenza, con cui, a seguito di un breve *excursus* in ordine agli atti afferenti il procedimento emarginato si consiglia la costituzione in giudizio del Consorzio in qualità di appellato.

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere alla difesa dell'Ente nel promosso giudizio d'Appello.

RICHAMATA la posizione della Corte dei Conti, in ordine agli incarichi legali, che, si riallaccia all'ANAC la quale, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, che:



- nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori;
- detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza.

DATO ATTO dell'aggiornamento e pubblicazione a dell'Albo dei professionisti dell'Ente, giusta Delibera Commissariale n°332 del 25.07.2018.

CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'ente configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli art. 2229 e seguenti del codice civile non rientrando nella disciplina dell'appalto dei servizi legali sulla base dell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

CHE tale distinzione viene, peraltro, efficacemente ribadita dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018 ed intitolate "Affidamento dei servizi legali" con cui si inquadra detta fattispecie nell'ambito dell'area di applicazione dell'Art 17 comma 1 lettera d).

CHE il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul progetto di Linee guida dell'Anac, afferma che "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione". (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 2109 del 6 ottobre 2017).

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di difesa legale dell'Ente, anche in questa fase di Appello, all'Avv. Francesco Romanello Pomes, in virtù del principio di continuità professionale rispetto all'incarico conferito per il primo grado di giudizio e data l'esito positivo per il Consorzio per la medesima fase.

VERIFICATO che l'Avvocato risulta regolarmente iscritto all'elenco difensori dell'albo dell'Ente - Sezione tributaria con studio in Bari.

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55.

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5.

VISTA la delibera Commissariale n.654 del 27.12.2018 con cui si è autorizzato il Ricorso alla Gestione Provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, autorizzando ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n.65 del 08.02.2017

DELIBERA

1. Per le ragioni richiamate in premessa, che fanno parte integrale e sostanziale del presente deliberato, incaricare l'Avv. Francesco Romanello Pomes, della difesa legale del Consorzio nel giudizio di Appello dinanzi al Tribunale di Trani attivato con atto promosso dal Sig. Vassalli Cosimo.



2. Che con l'accettazione dell'incarico, il legale officiato, si impegna, alla conclusione del mandato, alla determinazione degli onorari a proprio favore, per un importo complessivo di € 1400,00 oltre IVA e CAP per il giudizio .
3. Determinare in € 400,00 oltre IVA e CAP, l'acconto da corrispondere al legale officiato, specificando che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.
4. Dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge Reg. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Dott.sa Francesca Argese)

IL DIRIGENTE DEL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO:
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 27/02/2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 05/03/2019

IL SEGRETARIO:
Dott.ssa Maria Luisa Congedo



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2019 Codice Mecc.: 1 01 09 03

Capitolo: 5470 - Spese legali

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 211 Stato: Provvisorio Data: 26/02/2019

Provvedimento:

Soggetto: ROMANELLO POMES FRANCESCO
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 292 - 70100 - BARI (BA)
Codice Fiscale: RMNFNC65L23A662W Partita IVA: 04728400724

Oggetto: incarico di difesa all'Appello proposto avverso la Sentenza 1216/2018 giudizio Vassalli Cosimo/Consorzio

Previsione Iniziale:	280.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	280.000,00
Impegni Assunti:	44.076,60
Disponibilità:	235.923,40
Impegno con il presente Atto:	1.776,32
Disponibilità Residua:	234.147,08

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

AREA FINANZIARIA

SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

IL QUADRO DI RIF. RO. ROSE CASALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

dott. **Michele FUSARO**